

- 16) l'autorità competente e l'autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell'articolo 3 del presente regolamento;
- 17) il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e attività d'impresa principali;
- 18) una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione;
- 19) tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l'attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall'autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell'eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull'applicazione dello strumento;
- 20) una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;
- 21) informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C

Aspetti che l'autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la risolvibilità di una CCP

Nel valutare la risolvibilità della CCP l'autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

- 1) la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;
- 2) la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali;
- 3) la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le attività d'impresa ai soggetti del gruppo;
- 4) la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali;
- 5) l'esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;
- 6) la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;
- 7) la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;
- 8) la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o attività d'impresa principali;
- 9) la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento;
- 10) l'adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all'autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle attività d'impresa principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;
- 11) la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
- 12) la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione;
- 13) la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le attività d'impresa principali siano separate dal resto delle operazioni e attività d'impresa;

